

Allegato 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 394/99

Art. 45 – comma 4

“Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni,...”.

Linee guida PAT settembre 2006

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi nella normativa provinciale e nazionale, che sottolineano fortemente l'attenzione alla personalizzazione dei percorsi degli studenti.....

... compito del consiglio di classe è:

- conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. Qui la figura del mediatore interculturale assume un ruolo determinante;
- riconoscere come credito le eventuali competenze individuate ed emerse in questa prima fase di valutazione;
- privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” prendendo in considerazione il percorso dello studente, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre fare riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dello studente;
- I tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico, la conseguente valutazione periodica può essere declinata dal Collegio Docenti in modo da definire un'eventuale articolazione differenziata del percorso di studi.

Il facilitatore linguistico esterno alla scuola, il mediatore interculturale e il personale che interviene nell'insegnamento della lingua madre degli studenti stranieri in sostituzione di una lingua straniera, possono partecipare alle riunioni di programmazione e di verifica dell'attività didattica, consegnando ai docenti responsabili delle attività didattiche e formative, gli elementi utili alla valutazione dello studente”.

Regolamento attuativo art. 75 legge provinciale n. 5/2006

art. 4

2 Al fine di facilitare l'inserimento nei percorsi di istruzione e formazione... l'istituzione scolastica e formativa provinciale definisce, in particolare, nel progetto di istituto:

a) percorsi di istruzione e formazione per gli studenti caratterizzati dalle differenziazioni e dagli adeguamenti necessari a valorizzare le competenze pregresse e a superare eventuali difficoltà che possono ostacolare o ritardare il pieno sviluppo della personalità e delle attitudini personali e professionali;...

da art. 10

1. Al fine della definizione per ciascuno studente di un percorso didattico personalizzato, anche riferito a ciascuna disciplina, l'istituzione scolastica e formativa provinciale provvede a verificare il livello scolastico e formativo iniziale posseduto dallo studente al momento dell'ingresso nella scuola.

2. Il percorso didattico personalizzato può svilupparsi e realizzarsi in particolare attraverso:

a) l'adattamento degli obiettivi e dei contenuti degli interventi didattici, compresi l'integrazione e l'ampliamento dei contenuti appresi in L1, nonché l'individuazione di strategie didattiche e formative adeguate al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento;

b) la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente...

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti a. s. 2010/11

Art. 11

1. La valutazione degli studenti stranieri (...) deve tener conto della necessaria coerenza con l'eventuale percorso didattico personalizzato, previsto dall'art. 10 del decreto medesimo, e con gli elementi valutativi acquisiti.
2. All'interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definita ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), il collegio dei docenti stabilisce anche le modalità per la valutazione degli studenti stranieri e per la formalizzazione nel documento di valutazione di eventuali discipline temporaneamente sospese ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008. Il protocollo d'accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, dà evidenza anche di questi criteri generali.
3. Se l'apprendimento di una lingua straniera è sostituito da quello della lingua madre dello studente ai sensi dell' art. 2, comma 1 della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (...), il consiglio di classe acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale in merito all'apprendimento della lingua madre.